

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO e DAL FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1969

Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Il riconoscimento della reale condizione organizzativa ed economica delle minori imprese commerciali al dettaglio, come una delle espressioni del mondo del lavoro autonomo, pur avendo trovato progressiva affermazione in altri settori dell'ordinamento — basti pensare da ultimo alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, che estende l'assicurazione obbligatoria contro le malattie agli esercenti attività commerciali — presenta ancora un notevole margine di incertezza nel campo tributario. L'attuale disciplina per la classificazione in categoria C-1 del reddito dei lavoratori autonomi, secondo il principio affermato dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non permette di affidarsi ad un criterio uniforme e moderno nella valutazione dell'impresa commerciale creando, da un lato ingiustificate situazioni di sperequazione tributaria, e dall'altro lato, situazioni di incertezza del debito di imposta che contrastano con la delicata situazione economica delle modeste imprese familiari.

Le difficoltà sempre incontrate in tale determinazione emergono dalla interpretazio-

ne evolutiva che, della norma, ha fatto, nel corso di due decenni, la stessa Amministrazione finanziaria, nel tentativo di adeguarla al processo economico di sviluppo delle aziende del settore distributivo, senza tuttavia che sia stato possibile giungere a soddisfacenti e definitive chiarificazioni.

In proposito, a riprova del costante inadeguato collegamento tra principi giuridici e realtà economica, operato in tale maniera è sufficiente ricordare che, dapprima, con circolare 12 giugno 1946, numero 4080, per la classificazione della categoria C-1 delle minori attività commerciali si esigeva che il contribuente prestasse la propria opera nell'azienda con l'ausilio di non più di due persone, familiari o no; che con circolare del 4 giugno 1955, n. 302220, si ammise, poi, anche la prestazione di lavoro di un apprendista nell'ambito dell'impresa; che, infine, con la circolare del 18 dicembre 1959, n. 304250, il criterio discriminante per stabilire se l'organizzazione aziendale fosse prevalentemente affidata al lavoro del titolare e dei suoi familiari, fu individuato nel rapporto tra reddito netto dell'impresa e salari figurativi del titolare e dei suoi familiari, onde si ritiene oggi ammissibile l'inquadramento in C-1 solo quando la somma

dei salari figurativi non sia inferiore ai due terzi del reddito stesso.

Trattasi di regole non consone alle dimensioni reali medie delle aziende mercantili che risentono la spinta di un generale processo di ammodernamento delle strutture tradizionali. L'incertezza della nozione di « salario figurativo » considerato ai fini dell'inquadramento; l'ulteriore margine di fluidità connesso con la necessità che il reddito netto, sul quale operare la ricordata comparazione, sia quello definitivamente accertato dagli uffici finanziari; la non disconoscibile esigenza che il principio della tassazione del reddito del lavoro autonomo abbia effettiva e generale portata per tutte le aziende, secondo un sistema più lineare ed alla luce di criteri di paritaria certezza, esigono l'adozione di un sistema diverso e più rispondente alla realtà, già ammesso in altri settori.

Come è noto la legge 12 marzo 1968, numero 428, ha affrontato e risolto il problema della classificazione in C-1 del reddito per una analoga categoria di lavoratori autonomi, gli artigiani, sulla base della individuazione del numero degli addetti all'impresa, compresi i familiari del titolare, ritenuta compatibile con una organizzazione aziendale a prevalente carattere personale.

Eguale parametro può essere agevolmen-

te ed utilmente applicato per le aziende minori della distribuzione, prendendo a base l'analitica classificazione che del titolare d'azienda e del suo nucleo familiare coadiuvante dà la ricordata legge n. 1397 del 1960, agli articoli 1 e 3, risolvendo così definitivamente la delicata questione e conferendo parità di situazione tributaria ai due importanti comparti del mondo del lavoro autonomo.

Quanto al numero massimo di dipendenti ammissibili, si tratta di far capo ad un parametro già introdotto nell'ordinamento, anche se ad altri fini: quello dell'articolo 6 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, che nella organizzazione della minore impresa commerciale consente l'apporto del lavoro dei componenti la famiglia del titolare e di non più di cinque dipendenti, oltre ad un pari numero per il caso che il secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda.

Onorevoli Senatori! Confidiamo nell'accoglimento del presente disegno di legge che ha un profondo significato di giustizia sociale nei confronti di un grandissimo numero di contribuenti (oltre un milione tra titolari e familiari coadiuvanti) lavoratori autonomi, di un settore che anche ai fini occupazionali va assumendo sempre maggiore importanza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è soggiunto il seguente:

« Art. 85-*ter*. (*Imprese commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia*). — Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C-1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese commerciali i cui titolari sono soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la malattia, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che impiegano non oltre cinque dipendenti addetti, esclusi i familiari del titolare, ovvero non oltre dieci addetti, sempre esclusi i familiari del titolare, nel caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda ».